

## **INFORMATIVA - GESTIONE LAVORATORI "FRAGILI"**

Si ritiene utile informare i dipendenti rispetto alle azioni da intraprendere qualora reputino di rientrare nella definizione di "lavoratore fragile", secondo la Circolare n. 13 emanata dai Ministeri del Lavoro e della Sanità il 04/09/2020 "Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo alle lavoratrici ed ai lavoratori fragili".

1. La raccomandazione è rivolta direttamente al lavoratore in quanto persona "fragile" ed è quindi questi che si deve fare parte attiva.

2. Per la definizione di lavoratore fragile si deve fare riferimento a quanto riportato nella citata Circolare in merito al "concetto di fragilità".

Si fa notare che:

- le definizioni di fragilità emanate precedentemente risultano superate;
- anche i precedenti riferimenti all'età non hanno più validità.

### **Indicazioni per il lavoratore**

Per quanto sopra riportato, il lavoratore che reputa di essere compreso nella categoria di lavoratore fragile, ed intende avvalersi dell'intervento del Medico Competente E' TENUTO A:

a) richiedere al proprio medico curante (MMG) la certificazione della patologia con indicazione della terapia prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove possibile, i referti di visite specialistiche che attestino le patologie oggetto della richiesta;

b) reperire la certificazione di invalidità (qualora ottenuta), rilasciato dalla competente Commissione medica INPS.

Una volta in possesso della sopra elencata documentazione, il lavoratore deve comunicare formalmente al datore di lavoro l'intenzione di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della qualificazione di lavoratore fragile, indicando i propri riferimenti ove poter essere contattati (nominativo, numero di cellulare ed e-mail) per poter concordare le modalità di invio della documentazione sanitaria.

L'Ufficio provvederà a informare il Medico Competente che, tramite i riferimenti comunicati, darà avvio alla procedura di valutazione.

### **Indicazioni per il Datore di Lavoro**

In riferimento alla richiesta di riconoscimento dell'eventuale condizione di "lavoratore fragile", in ottemperanza alla Circolare n. 13 del 04.09.2020 emanata sulla materia dai Min. Lavoro Sanità, anche l'Ufficio è tenuto ad inviare opportune informazioni in merito alla mansione del lavoratore (punto 3.3 della Circolare citata).

- descrizione della postazione/ambiente di lavoro, orario di lavoro, possibilità di lavoro individuale, ecc.;
- indicazione dei dpi assegnati e quanto altro si ritenga utile comunicare per la valutazione.

NB: condizione indispensabile per l'avvio della procedura è la ricezione di tutta la documentazione sia da parte del dipendente (nel rispetto della privacy), sia da parte del Datore di Lavoro.